

Scheda n. 368

Insegnanti di sostegno e commissioni di Esami di Maturità (CM 15/12 e CM 7/13)

Valutazione ed Esami - Insegnanti di sostegno

La [C.M. n° 15/12](#) indica le norme relative alla composizione delle Commissioni degli Esami conclusivi di scuola secondaria di II grado (ex superiori).

L'**art. 2.1** stabilisce che i Dirigenti Scolastici e i docenti in servizio, siano essi a tempo indeterminato che a tempo determinato sino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico, hanno l'obbligo di presentare domanda tramite un'apposita scheda per la composizione delle Commissioni d'Esame.

La stessa norma però alla fine stabilisce che **non hanno tale obbligo i docenti per le attività di sostegno**, i quali però **"possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno"**.

Il successivo **art. 2.2** stabilisce che **i docenti di sostegno possono presentare domanda** come presidenti se **"prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del [D.M. n° 6 del 17 gennaio 2007](#)"** e come commissari esterni se **"in possesso della specifica abilitazione, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 6"** dello stesso [D.M. n° 6/07](#).

OSSERVAZIONI

La norma è corretta per evitare una disparità di trattamento tra i docenti di sostegno e i docenti curricolari, però occorre fare delle **precisazioni**:

1. se il docente di sostegno **non segue alunni che debbano sostenere l'esame** di maturità, quanto detto è normale, ma allora in tal caso **sarebbe stato più opportuno prevedere anche per i docenti di sostegno l'obbligo di presentare la domanda** come presidente o come commissari esterni;
2. se invece il docente di sostegno **ha alunni che debbono sostenere l'esame** di maturità, sembra **assai strano che essi possano scegliere di abbandonare l'alunno** che hanno seguito durante l'anno per essere nominati come presidenti o membri esterni in altre commissioni. Infatti l'art. 17 di tutte le Ordinanze Ministeriali sugli esami di maturità (ultima l'[O.M. n° 42/11](#)) stabiliscono che **l'alunno con disabilità ha diritto ad essere assistito durante gli esami dalla persona che lo ha assistito durante l'anno scolastico**;
3. anche se l'alunno con disabilità deve sostenere l'esame di maturità sembra invece **corretta** la facoltà del docente di sostegno di presentare la propria candidatura come **commissario interno** perchè ciò non gli impedisce di assistere l'alunno durante le prove d'esame.

Sembrirebbe quindi opportuna una modifica nella C.M. presente o in quelle future che recepisca le osservazioni sopra esposte, anche perchè nel caso un alunno dovesse trovarsi nella situazione di essere "abbandonato" dal proprio docente di sostegno durante l'esame, la famiglia potrebbe proporre **ricorso al TAR con successo** giacchè vi sarebbe violazione del diritto allo studio per gli alunni con disabilità costituzionalmente garantito.



Aggiornamento del 15/04/2013

A seguito di successivi quesiti relativi al possesso del requisito di 10 anni di docenza sulla disciplina di titolarità prima del sostegno per poter presentare domanda di commissario esterno, mantenuto anche nella [C.M. n° 7/13](#), il MIUR ha ribadito le proprie posizioni annunciando possibili correzioni nella prossima circolare (vedi [risposta del MIUR](#)).

23/02/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
- Ufficio Sesto -

Roma, 12-4-2013

Avv. NOCERA
Roma

Oggetto: circolare n.7 del 19-2-2013. Formazione commissioni esami di Stato. Docente di sostegno.

Ai sensi della C.M. n.7/2013- paragrafo Formazione delle Commissioni- Criteri generali – i docenti di sostegno, in possesso di specifica abilitazione, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del DM n.6 del 17 gennaio 2007, hanno facoltà di presentare domanda di nomina a commissari esterni.

Viene lamentato il fatto che il riferimento all'art.5 del DM n.6/2007 (*Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*) sia errato, in quanto tale articolo si riferisce ai criteri di nomina dei Presidenti e non già dei Commissari esterni.

S fa presente che tale norma è ormai consolidata da tempo (in tal senso vi sono anche precedenti risposte dell'Amministrazione) e non vuole affatto penalizzare i docenti di sostegno, chiedendo loro requisiti più stringenti rispetto ai docenti delle discipline curriculari.

A riguardo, si ritiene opportuno rammentare che l'attuale normativa (citato D.M. n. 6 del 17/1/07, art. 6) ha stabilito un criterio puntuale per la scelta dei commissari esterni; tale criterio è ispirato alla ratio per cui deve essere nominato prioritariamente il docente cui è affidata una specifica materia d'insegnamento.

Tale principio giustifica l'ulteriore requisito richiesto (dieci anni) al docente di sostegno per la nomina a commissario esterno rispetto alle altre categorie, tanto che, se in possesso di tale requisito, nella fase di nomina viene trattato dalla procedura alla pari dei docenti di ruolo.

Giova precisare che il possesso del requisito dei dieci anni di ruolo prima della nomina sul posto di sostegno, richiesto dalla circolare n.7, vuole garantire l'Amministrazione che il docente di sostegno aspirante alla nomina abbia, comunque, già acquisito una consolidata qualificazione professionale sulla specifica disciplina.

Si assicura, comunque, che la richiesta di cui trattasi, verrà riesaminata nel prossimo anno scolastico qualora si dovesse affrontare una revisione dell'attuale normativa.

Antonio Cannoletta